



Delibera n. **28/2016** del Consiglio di Amministrazione del **26/02/2016**

pag. 1/6

OGGETTO: Modifica del Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) - Parere.			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 28/2016	Prot. n. 5078	UOR: Segreteria tecnica del Rettore

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Giovanni Battista BERLONI	X			
Francesca CAPODAGLI				X
Mauro PAPALINI	X			
Angela GIALLONGO				X
Stefano PAPA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Luciano STEFANINI	X			
Luciana VALLORANI	X			
Michele BUFFALINI	X			
Giuseppe DE LORENZO	X			
Chiara SISTI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettoriale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012, ed in particolare l'articolo 8, comma 3, che prevede che *"Il Dipartimento cui afferiscono uno o più corsi di studio, tenendo conto del contributo di altri Dipartimenti, provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche mediante strutture interne al Dipartimento stesso, comunque denominate, istituite con apposito regolamento, proposto dal Consiglio di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione"*;
- vista la Legge 9 maggio 1989, n.168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l'articolo 6;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240, norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza universitario;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettoriale n.57/2014 del 13 febbraio 2014, ed in particolare l'articolo 64, comma 1, che prevede che *"le strutture didattiche, previste dall'articolo 8, comma 3, dello Statuto, sono le forme organizzative mediante le quali i Dipartimenti promuovono ed espletano l'attività didattica dei corsi di studio ad essi afferenti e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all'esterno correlate ed accessorie ed esercitano altresì le competenze già affidate ai Consigli di corso di studio"* e comma 7, che prevede che *"Il Regolamento che definisce la denominazione della struttura e del suo Presidente, la composizione della struttura e le competenze ad essa delegate, i corsi che ad essa afferiscono nonché le forme di partecipazione dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e delle studentesse alle sue determinazioni, è proposto dal Consiglio di Dipartimento, in conformità*



Delibera n. **28/2016** del Consiglio di Amministrazione del **26/02/2016**

pag. 2/6

- con i criteri generali stabiliti dal Senato Accademico, unitamente al Regolamento del Dipartimento”;*
- visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n.276/2013 del 26 giugno 2013;
- visto il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.487/2013 del 4 novembre 2013;
- visto il Decreto Rettorale n.331/2012 dell'8 agosto 2012, con il quale è stato istituito, a decorrere dal 1° settembre 2012, il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP);
- visto il Regolamento del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP), emanato con Decreto Rettorale n.7/2013 dell'8 gennaio 2013 e modificato con Decreto Rettorale n.132/2014 del 15 aprile 2014;
- visto il Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP), emanato con Decreto Rettorale n.88/2013 dell'8 febbraio 2013 e modificato con Decreto Rettorale n.131/2014 del 15 aprile 2014;
- vista la Disposizione del Direttore Generale n.378/2015 del 30 ottobre 2015, con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo dei servizi dipartimentali;
- vista la delibera n.313/2015 del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2015, con la quale, in particolare, è stata approvata la proposta di modifica della denominazione dei responsabili delle Scuole attive presso il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) ed il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), nonché delle Scuole da attivare presso i nuovi Dipartimenti dell'Area Scientifica e dell'Area Umanistica, utilizzando la nuova denominazione di “Presidenti” in luogo di quella attuale di “Coordinatori”;
- considerato che, con la suddetta delibera, il Consiglio di Amministrazione si è raccomandato vivamente che nei Regolamenti delle Scuole sia prevista una composizione delle Commissioni paritetiche docenti-studenti nelle quali figurino docenti e studenti rappresentativi di ciascun corso di studio afferente a ciascuna Scuola;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) n.4/43 del 20 gennaio 2016, relativa alla proposta di modifica del Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento;
- sentito il Direttore Generale;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla proposta di modifica del Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) come di seguito riportato:

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETÀ, POLITICA (DESP)

Articolo 1

Principi Generali

1. Le Scuole di Economia e di Scienze Politiche e Sociali, previste dall'articolo 8, comma 3, dello Statuto, sono le forme organizzative mediante le quali il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) promuove ed espleta l'attività didattica dei corsi di studio ad essi afferenti e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all'esterno correlate ed accessorie. Ciascuna di esse esercita altresì le competenze già affidate ai Consigli di Corsi di studio.

Articolo 2



Delibera n. **28/2016** del Consiglio di Amministrazione del **26/02/2016**

pag. 3/6

Competenze della struttura didattica

1. A ciascuna Scuola di cui sopra sono attribuite le seguenti competenze:

- a) proporre al Consiglio di Dipartimento l'offerta formativa dei corsi di studio ad essa relativi;
- b) esercitare le attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività di pertinenza secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento e dal Regolamento del Corso di Studio ad essa relativi;
- c) proporre al Dipartimento l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti;
- d) proporre gli incarichi di insegnamento che saranno poi deliberati dal Consiglio di Dipartimento;
- e) formulare al Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo riguardo ai corsi di studio di propria competenza;
- f) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti;
- g) deliberare sulle carriere degli studenti;
- h) esprimere pareri o proposte al Consiglio di Dipartimento in ordine alla istituzione di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore; le chiamate dei professori di prima e seconda fascia saranno poi deliberate dal Consiglio di Dipartimento, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia.
- i) esercitare ogni altro compito delegato dal Dipartimento di riferimento, o comunque ad esso attribuito dallo Statuto o dai Regolamenti d'Ateneo.

Articolo 3

Composizione della struttura didattica

1. Fanno parte della struttura didattica:

- tutti i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio ad essa afferenti. Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di una struttura didattica;
- una rappresentanza degli studenti iscritti ai relativi corsi di studio nel numero di due se complessivamente gli iscritti ai corsi sono inferiori a 1.800, tre se gli iscritti sono più di 1.800. Essi vengono eletti nel rispetto di quanto previsto all'articolo 33, comma 1, dello Statuto e secondo le modalità previste dall'articolo 73 del Regolamento Generale di Ateneo. In deroga all'articolo 49, comma 1, del Predetto Regolamento il numero di sottoscrizioni necessarie per la predisposizione delle liste elettorali risulta essere pari ad almeno dieci. Il mandato ha la durata di due anni ed è rinnovabile per una sola volta i sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n.240/2010. In difetto di tale rappresentanza, le eventuali elezioni sono indette dalle strutture didattiche secondo procedure da definirsi, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo;
- un rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento, designato dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel rispettivo Consiglio di Dipartimento tra gli stessi rappresentanti. Egli ha la stessa scadenza di durata in carica della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di Dipartimento.

Articolo 4

Gli organi della struttura didattica

1. Sono organi della struttura didattica:

- Il ~~Coordinatore~~ **Presidente**;
- Il Consiglio della struttura didattica;
- Il Responsabile del Corso di studio;



Delibera n. **28/2016** del Consiglio di Amministrazione del **26/02/2016**

pag. 4/6

- La Giunta della struttura didattica.

Articolo 5

Il ~~Coordinatore~~ Presidente della struttura didattica

1. Il ~~Coordinatore~~ **Presidente** della struttura è un professore ordinario o associato con regime di impegno a tempo pieno, eletto dal Consiglio. Il ~~Coordinatore~~ **Presidente** è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età. Il ~~Coordinatore~~ **Presidente** dura in carica tre anni dal momento della nomina. Le sedute per l'elezione del ~~Coordinatore~~ **Presidente** sono convocate e presiedute dal Decano della struttura.
2. Il ~~Coordinatore~~ **Presidente** designa, tra i membri del Consiglio, un ~~Vice-Coordinatore~~ **Vice-Presidente** che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di impedimento o assenza. Il ~~Vice-Coordinatore~~ **Vice-Presidente** fa parte della Giunta.
3. Il ~~Coordinatore~~ **Presidente** convoca e presiede il Consiglio della struttura didattica e sovrintende alle attività dei Corsi di Studio ad essa afferenti.
4. Il ~~Coordinatore~~ **Presidente** è membro di diritto della Giunta del Dipartimento.

Articolo 6

Il Consiglio della Scuola

1. Il funzionamento della Scuola è assicurato da un Consiglio composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio ad essa afferenti. I docenti a contratto partecipano alle sedute del consiglio con voto consultivo.
2. Su proposta del ~~Coordinatore~~ **Presidente**, il Consiglio elegge i Responsabili dei Corsi di Studio i quali restano in carica 3 anni. Essi sono responsabili del regolare ed efficace svolgimento dell'attività didattica e dell'effettiva congruenza di essa con gli obiettivi formativi del corso di studio.
3. Il Consiglio nomina i membri della Commissione didattica e ne definisce le funzioni. La Commissione è composta da almeno 1 docente per ciascun corso di laurea afferente alla struttura. Tali docenti saranno responsabili dell'iter di approvazione dei piani di studio.
4. Il Consiglio nomina inoltre, tra i propri docenti di ruolo e ricercatori, una Commissione di non meno di tre membri per l'orientamento degli studenti e lo svolgimento di attività di tutorato.

Articolo 7

Convocazione delle riunioni

1. Il Consiglio della Scuola è convocato dal ~~Coordinatore~~ **Presidente**.
2. Esso si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qual volta il ~~Coordinatore~~ **Presidente** ritenga opportuno convocarlo. Deve inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo fax o posta elettronica, a ciascun avente diritto presso la sede in cui presta servizio, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.
4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore e con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.

Articolo 8

Ordine del giorno e registrazioni delle presenze



Delibera n. **28/2016** del Consiglio di Amministrazione del **26/02/2016**

pag. 5/6

1. La convocazione deve contenere data, ora e luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
2. L'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno può essere motivatamente richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio della struttura. La discussione e deliberazione su argomenti non all'ordine del giorno è possibile solo in presenza e col consenso di tutti i componenti il Consiglio.
3. Le presenze vengono rilevate dal segretario o dal facente funzioni mediante firma di un foglio di presenze, allegato al verbale del Consiglio.

Articolo 9

Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse

1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto deliberativo, detratti gli assenti giustificati.
2. Qualora non si raggiungano le presenze richieste, il ~~Coordinatore~~ **Presidente** deve procedere ad una nuova convocazione.
3. Nessuno può prender parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona od i suoi parenti o affini entro il 4° grado. In tali casi, il componente, se presente, deve lasciare la seduta, chiedendo che ciò sia fatto risultare a verbale.
4. I componenti elettivi del Consiglio decadono dal mandato qualora si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, qualora registrino più del 50% di assenze nel corso dell'anno accademico. Nel computo non si tiene conto delle sedute convocate con procedura d'urgenza.

Articolo 10

Determinazioni e verbalizzazioni

1. Le determinazioni della struttura didattica devono conformarsi ai criteri generali stabiliti, a scopo di coordinamento, dal Dipartimento di riferimento. Esse sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge richieda maggioranze qualificate.
2. Di ogni seduta va redatto apposito verbale a cura del segretario. Il segretario è il professore di I fascia più giovane nel ruolo. Al segretario è demandata ogni attribuzione relativa alla regolare composizione dell'organo, alla validità delle adunanze e alle votazioni.
3. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative determinazioni.
4. Il componente che intenda fare riportare a verbale una propria dichiarazione deve consegnare il testo al segretario nel corso della seduta.
5. Le determinazioni sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni e l'indicazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.
6. I verbali sono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono.
7. Il ~~Coordinatore~~ **Presidente** cura la comunicazione e, ove consentito, la diffusione delle determinazioni.

Articolo 11

Giunta della Scuola

1. La Giunta è composta dal ~~Coordinatore~~ **Presidente** della struttura didattica, il ~~Vice-Coordinatore~~ **Vice-Presidente**, e dai Responsabili dei Corsi di Studio ad essa afferenti.
2. La Giunta resta in carica tre anni e coadiuva il ~~Coordinatore~~ **Presidente** nelle sue funzioni e lo supporta nella stesura di documenti e relazioni programmatiche.

Articolo 12



Delibera n. **28/2016** del Consiglio di Amministrazione del **26/02/2016**

pag. 6/6

Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Corso di Studio

1. In ogni Scuola è istituita una Commissione Paritetica Docenti-Studenti per ciascun Corso di Studio della Scuola stessa, composta da due Docenti e da un pari numero di Studenti.
2. Gli Studenti sono designati dal Direttore del Dipartimento tra gli Studenti iscritti al Corso di Studio, sentito il Presidente del Consiglio degli Studenti.
3. I Docenti sono designati dal Direttore del Dipartimento tra i Professori e i Ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, titolari di insegnamenti ufficiali nel Corso di Studio, sentito il Presidente della Scuola.
4. Ciascuna Commissione Paritetica svolge attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio indirizzate agli Studenti del relativo Corso di Studio. Le risultanze dei lavori della Commissione Paritetica sono trasmesse al Gruppo di Riesame del Corso di Studio, alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento e al Presidio di Qualità dell'Ateneo.
5. La durata di ciascuna Commissione Paritetica è di due anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
6. Ciascuna Commissione Paritetica individua tra i Docenti al suo interno un Coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.

Articolo 12 13 - Norme finali

1. Le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento nonché le norme di legge, di Statuto e regolamentari.
3. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'emanazione del Decreto Rettorale.

Articolo 13 - Norme transitorie

- ~~1. In sede di prima applicazione il Coordinatore eletto resta in carica fino al 31 ottobre 2015.~~

La presente delibera viene letta e approvata seduta stante.